



Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Liguria
Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico
Pronto A.I.A. 3355776689
pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it
e-mail: cr.liguria01@Ind.it
e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@Ind.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@Ind.it – Campionati SGS
sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 04 del 18/07/2024

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 25 al n. 52 della L.N.D. Stagione Sportiva 2024/2025;
- Circolare n. 14 della L.N.D. Stagione Sportiva 2024/2025.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

INDIRIZZO MAIL UFFICIO AMMINISTRATIVO C.R.LIGURIA

Si comunica che è stato attivato il sotto indicato indirizzo di posta elettronica riservato **esclusivamente** alle comunicazioni da trasmettersi all'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Liguria:

amministrazione.liguria@Ind.it

Si invitano, pertanto, le Società ad utilizzare il predetto indirizzo ufficiale per qualsiasi comunicazione riguardante l'argomento.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai campionati, ricordando che è obbligatoria l'iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line:

1. Le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito.
2. La guida operativa per l'utilizzo è consultabile nell'Area Società in formato .pdf;
3. Entro i termini indicati le Società dovranno:
 - **completare la procedura di iscrizione on-line;**
 - **inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica;**
 - **provvedere al pagamento di quanto dovuto.**

Si ricorda, inoltre, che le Società dovranno provvedere ad aggiornare il proprio organigramma societario dal Portale FIGC <https://anagrafefederale.figc.it/>

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- A. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'Art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – **si ricorda che anche le Società proprietarie o gestrici dell'impianto sportivo sono tenute comunque a presentare la dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco** – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01 punto 32) della Lega Nazionale Dilettanti;
- B. l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, ivi comprese eventuali situazioni debitorie in essere al termine della s.s. 2023/2024;
- C. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 1. Tassa associativa alla L.N.D.;
 2. Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 3. Assicurazione tesserati;
 4. Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci B, C1 e C2 sopra indicate andranno corrisposte nella loro totalità.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci C3 e C4 sopra indicate potranno essere corrisposti come segue:

- Il 50% del totale delle due voci entro il termine fissato per la chiusura delle iscrizioni;
- Il rimanente 50% del totale delle due voci entro la data del **16 dicembre 2024**; tale termine è derogato al **31 gennaio 2025** per i Campionati di Terza Categoria, Serie "C/2" e "D" di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile.

Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all'atto dell'iscrizione ai rispettivi Campionati 2024/2025, la acclusa delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

Si comunica, infine, che la trasmissione per via telematica della documentazione diversa da quella che costituisce condizione inderogabile per l'iscrizione ai Campionati ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento di Lega deve avvenire entro un lasso di tempo non superiore a 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine perentorio fissato dal Comitato Regionale Liguria.

COSTI DI ISCRIZIONE

Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese organizzative e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2023/2024
PRIMA CATEGORIA	1.800,00	300,00	130,00	670,00	(*)	2.900,00 + (E)
SECONDA CATEGORIA	1.100,00	300,00	90,00	510,00	(*)	2.000,00 + (E)
TERZA CATEGORIA	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Società nuova affiliazione – solo se disputano il Campionato di Terza Categoria	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 1.200,00
UNDER 19: "2° LIVELLO"						
Squadre di soc. già affiliate	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Società "pure" nuova iscrizione	800,00	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 2.000,00
Società "pure"	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
UNDER 18 REGIONALE						
Squadre di soc. già affiliate	100,00			90,00		Totale 190,00
Società "pure" nuova iscrizione	100,00	300,00	90,00	90,00	560,00	Totale 1.140,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**)C.U. 01 L.N.D. 2024/2025

Attività di Calcio a 5 L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese organizzative e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2023/2024
CALCIO A 5 SERIE "C"						
società pure	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre di soc. masch.	800,00			250,00		Totale 1.050,00
CALCIO A 5 SERIE "D"						
società pure	425,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.065,00 + (E)
Seconde squadre di soc. masch.	425,00			250,00		675,00 + (E)
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	Totale 950,00

CALCIO A 5 U21						
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	200,00	310,00	Totale 900,00
Società pure	275,00	300,00	90,00	200,00	(*)	865,00 + (E)
Seconde squadre	275,00			200,00		Totale 475,00
CALCIO A 5 FEMMINILE						
Società pure	525,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.165,00 + (E)
Seconde squadre di Soc. maschili	525,00			250,00		Totale 775,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	Totale 950,00
Nuove seconde sq. Soc. maschili	(**)			250,00	310,00	Totale 560,00
Seconde squadre Soc. femminili	525,00			250,00		Totale 775,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**)C.U. 01 L.N.D. 2024/2025

Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese organizzative e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2023/2024
ECCELLENZA FEMMINILE						
Società pure	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Seconde sq. soc. masch. (nuove)	(**)			250,00	560,00	Totale 810,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 1.200,00
JUNIORES FEMMINILE						
Società pure	275,00	300,00	90,00	250,00	(*)	915,00 + (E)
Squadre di soc. femminili	275,00			250,00		Totale 525,00
Squadre di soc. maschili	275,00			250,00	(*)	Totale 525,00
Squadre di soc. maschili (nuove)	275,00			250,00	560,00	Totale 1.085,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**)C.U. 01 L.N.D. 2024/2025

MODALITA' DELLE ISCRIZIONI**APERTURA ISCRIZIONI: VENERDI' 05 LUGLIO 2024**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, in relazione alle iscrizioni ai Campionati, ha determinato, per la corrente stagione sportiva, l'individuazione del solo termine di carattere **PERENTORIO**, come di seguito riportato, entro il quale le Società dovranno provvedere **a tutti gli adempimenti** previsti per la presentazione della documentazione richiesta.

Campionato	Termine Perentorio
1° Categoria e Coppa Liguria 1° Categoria	23 luglio 2024
Società inserite nella graduatoria play off del Campionato di "2° Categoria" s.s. 23/24 che intendono concorrere al ripescaggio in 1° Categoria La mancata iscrizione viene intesa come rinuncia al "ripescaggio"	23 luglio 2024
Campionato Regionale Under 17 maschile	23 luglio 2024
Torneo Regionale Under 16 maschile	23 luglio 2024
Campionato Regionale Under 15 maschile	23 luglio 2024
2° Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria	04 settembre 24
3° Categoria, Nuove, Coppa Liguria 3° Cat.	04 settembre 24
Under 19 Regionale – Gironi di "2° Livello"	04 settembre 24
Under 18 Regionale maschile	04 settembre 24
Under 14	04 settembre 24
Femminile Eccellenza e Coppa Italia	20 settembre 24
Calcio a 5 Serie "C" maschile e Coppa Italia	20 settembre 24
Campionati Under 17 Provinciali	20 settembre 24
Tornei Under 16 Provinciali	20 settembre 24
Campionati Under 15 Provinciali	20 settembre 24
Calcio a 5 Serie "C" femminile e Coppa Italia	18 ottobre 2024
Calcio a 5 Serie "D" maschile e Coppa Italia	18 ottobre 2024
Femminile Under 19 e Coppa Liguria	18 ottobre 2024
Calcio a 5 Under 21 maschile	18 ottobre 2024
Calcio a 5 Under 17 maschile	18 ottobre 2024
Calcio a 5 Under 15 maschile	18 ottobre 2024
Femminile Under 17	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Femminile Under 15	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Attività di Base	Demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale

Giova, infine, ricordare il **termine di carattere perentorio del 16 dicembre 2024** alla cui scadenza i Comitati che avranno optato per la rateizzazione dovranno provvedere senza indugio alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti (fatto salvo il termine del 31 gennaio per le Categorie precedentemente indicate).

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI

La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:

- **Tramite bonifico bancario:** (nella cui causale vanno indicati, nell'ordine: matricola federale, denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l'iscrizione) **intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086** entro i termini previsti e **senza movimentare il portafoglio iscrizioni.**
- **Tramite portafoglio iscrizioni:** la società, tramite carta di credito, movimentata il portafoglio iscrizioni ed una volta effettuata la ricarica sul portale emette una ricevuta di pagamento



sempre dall'area società (Iscrizioni Regionali e Provinciali Pagamento Documenti
Iscrizioni da portafoglio Procedi con il pagamento).

- **Tramite Assegno Circolare:** intestato a F.I.G.C./L.N.D. – Comitato Regionale Liguria dell'importo derivante dalla procedura di iscrizione ai rispettivi Campionati.
- **Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.**

Le Società potranno optare per il pagamento dell'iscrizione in forma totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di dematerializzazione dei documenti senza consegna cartacea degli stessi.

ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si comunica alle Società che, presso le rispettive "Aree Societarie", saranno consultabili a far data dal 05 luglio 2024 gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della Segreteria Federale per la stagione sportiva 2023/2024 (già comunque addebitato e incorporato nel primo documento relativo al C.R.Liguria) che, pertanto, come nelle scorse stagioni sportive, non saranno inviati in forma cartacea.

COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE

Si rappresenta che i costi delle iscrizioni ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, nonché le relative modalità di pagamento degli stessi, verranno definiti successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. con cui verranno determinati gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2024/2025.

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE

Si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del Comitato Regionale Liguria:

C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086:

- da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993:

- da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazioni (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI

In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell'Area Società siano indicate tutte le diverse modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:

- **Ricarica tramite Carta di Credito (POS Virtuale) o bonifico "MyBank":** sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata e necessita dell'inserimento nell'Area Società della richiesta di ricarica ma non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L.;
- **Ricarica tramite MAV Light:** pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, **non** presso gli sportelli postali; la disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del

momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento. Questa modalità di ricarica necessita:

- dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
 - della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà non prima del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra
- **Ricarica tramite bonifico bancario**: nella causale vanno indicati denominazione e matricola della Società, lo stesso deve essere **intestato a F.I.G.C./L.N.D. Comitato Regionale Liguria presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086**. Questa modalità di ricarica necessita:
 - dell’inserimento, nell’Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
 - della successiva ratifica da parte dell’Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà **non prima** del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all’IBAN di cui sopra.

PROTOCOLLO D'INTESA FIGC-LND-AIAC STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Si riportano, a seguire, i disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 16.07.2024 della Lega Nazionale Dilettanti relativo a quanto in epigrafe:

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2024/2025:

“L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2024 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITÀ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Si riportano, a seguire, uno stralcio dei disposti di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 del 16.07.2024 della Lega Nazionale Dilettanti relativo a quanto in epigrafe:

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:

...omissis...

c) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.

d) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

<p>DEROGA ART. 32 BIS NOIF STAGIONE SPORTIVA 2024-2025</p>

Si riporta, a seguire, uno stralcio del Comunicato Ufficiale n. 24/A del 16.07.2024 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (allegato al C.U.48 del 16.07.2024 della L.N.D.) relativo a quanto in epigrafe:

Il Consiglio Federale
 – nella riunione del 15 luglio 2024;
 ...omissis...
 ha deliberato

di posticipare al 20 agosto 2024 il termine previsto all'art. 32 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per l'invio delle istanze relative allo svincolo per decadenza del tesseramento, nonché di prorogare al 31 agosto 2024 il termine ultimo per la ricezione delle stesse, previsto allo stesso articolo.

<p>SOCIETA' INATTIVE</p>

La Società:

A.S.D. CORNER GENOVA

Matricola 962332

Ha comunicato la rinuncia al proseguimento dell'attività federale e, conseguentemente, viene dichiarata inattiva.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, delle N.O.I.F./F.I.G.C., pertanto, i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d'autorità e sono liberi di tesserarsi per altre Società dalla pubblicazione del presente Comunicato.

La Società:

A.S.D. FC SANREMO LADIES

MATRICOLA 954065

non ammessa al Campionato Nazionale di Serie "C" Femminile per la stagione sportiva 2023/2024 e che, successivamente, non ha provveduto a formalizzare alcuna iscrizione per l'attività svolta dal Comitato Regionale Liguria, viene dichiarata inattiva ai sensi della normativa vigente.

Settore Giovanile e Scolastico

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – COMPLETAMENTO ORGANICO CLASSIFICA GENERALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si riporta, a seguire, la graduatoria relativa alle domande pervenute nei termini di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 28.06.2024 per la richiesta di ammissione al Campionato Regionale Under 17 della corrente stagione sportiva:

Società	Punteggio
Olimpic 1971	112
Imperia Calcio Srl	106
Colli Ortonovo	101
Legino 1910	68
Molassana Boero A.S.D. (*)	64
PSM Rapallo	59
Levanto Calcio	57
Rivasamba H.C.A.	53
Pietra Ligure 1956	43
Madonnetta	41
Sammargheritese 1903	40
Sampierdarenese	32
Golfoparadisoproreccoc.A.	31
A.N.P.I. Sport E. Casassa	27
Albissole 1909	26
Camporosso	17

(*) La Società è da intendersi ammessa in graduatoria esclusivamente nel caso in cui il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. esprima parere favorevole in relazione all'istanza di deroga, essendo la stessa incorsa nella preclusione per aver oltrepassato i 100 punti nella graduatoria disciplina.

In base alla suddetta classifica ed a quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 97 del 28.06.2024 sono ammesse, pertanto, al Campionato Regionale Under 17 s.s. 2024/2025 le Società:

1. **OLIMPIC 1971**
2. **IMPERIA CALCIO SRL**
3. **COLLI ORTONOVO**

Ulteriori ammissioni potranno essere determinate alla chiusura delle iscrizioni a seguito di rinunce o mancate iscrizioni di Società aventi diritto di cui al sopra richiamato C.U. 97 s.s. 23/24.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 – COMPLETAMENTO ORGANICO CLASSIFICA GENERALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si riporta, a seguire, la graduatoria relativa alle domande pervenute nei termini di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 28.06.2024 per la richiesta di ammissione al Campionato Regionale Under 16 della corrente stagione sportiva:

Società	Punteggio
Don Bosco Spezia Calcio	Prima avente diritto – graduatoria play off
Imperia Calcio Srl	Seconda avente diritto – graduatoria play off
Legino 1910	92
Ceparana Calcio	87
Entella	80
Sammargheritese 1903	56
Rivasamba H.C.A.	48
Pietra Ligure 1956	43
Taggia	41
Centro Pol. Sant'Eusebio	38
Albissole 1909	32
Camporosso	17

Si ricorda, come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 28.06.2024, che la suddetta classifica avrà effetto in relazione, esclusivamente, ad eventuali necessità di completamento dell'organico alla chiusura delle iscrizioni a seguito di rinunce o mancate iscrizioni di Società aventi diritto.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – COMPLETAMENTO ORGANICO CLASSIFICA GENERALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si riporta, a seguire, la graduatoria relativa alle domande pervenute nei termini di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 28.06.2024 per la richiesta di ammissione al Campionato Regionale Under 15 della corrente stagione sportiva:

Società	Punteggio
Oneglia Calcio	104
Borgoratti	87
Angelo Baiardo	86
Sampierdarenese	57
Cairese	52
Rivasamba H.C.A.	48
Legino 1910	42
Sammargheritese 1903	38

Pietra Ligure 1956	33
Albissole 1909	26

In base alla suddetta classifica ed a quanto determinato con Comunicato Ufficiale n. 97 del 28.06.2024 è ammessa, pertanto, al Campionato Regionale Under 15 s.s. 2024/205 la Società:

1. ONEGLIA CALCIO

Ulteriori ammissioni potranno essere determinate alla chiusura delle iscrizioni a seguito di rinunce o mancate iscrizioni di Società aventi diritto di cui al sopra richiamato C.U. 97 s.s. 23/24.

TORNEI UNDER 14 – REGIONALE, PROVINCIALI E DISTRETTUALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 48/13 del 04 gennaio u.s., si conferma che lo svolgimento dell'attività Under 14 per la corrente stagione sportiva verrà organizzata con una prima fase a carattere provinciale/distrettuale che determinerà sia la Società Campione Provinciale/Distrettuale che le Società ammesse a disputare la seconda fase per l'assegnazione del titolo regionale.

Per le Società che non si qualificheranno alla seconda fase regionale, verrà organizzata una Coppa Provincia Under 14.

Le iscrizioni al Torneo Under 14 Provinciale/Distrettuale andranno effettuate sulle sigle federali di ciascuna Delegazione nei termini indicati nell'apposita sezione del presente Comunicato Ufficiale.

OPEN DAY

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:

Organizzato da:	CFFS CITTA' DI COGOLETO
Tipologia Open Day:	Maschile e Femminile
Date di svolgimento:	09-10-11-12 luglio 2024
Orario:	18.30 / 20.00
Presso il Campo Sportivo:	Maggio – Cogoleto (GE)
Organizzato da:	USD CALVARESE 1923
Tipologia Open Day:	Maschile da Leva 2014 a Leva 2019
Date di svolgimento:	22 e 29 luglio 2024
Orario:	18.00 / 19.30
Presso il Campo Sportivo:	Piombo – Monleone di Cicagna (GE)
Organizzato da:	USD CALVARESE 1923
Tipologia Open Day:	Maschile da Leva 2010 a Leva 2013
Date di svolgimento:	23 e 30 luglio 2024
Orario:	18.00 / 19.30
Presso il Campo Sportivo:	Piombo – Monleone di Cicagna (GE)

Organizzato da: **USD CALVARESE 1923**

Tipologia Open Day: Maschile Leva 2008 e Leva 2009
 Date di svolgimento: 24 e 31 luglio 2024
 Orario: 18.00 / 19.30
 Presso il Campo Sportivo: Piombo – Monleone di Cicagna (GE)

Organizzato da: **ASD OSPEDALETTI CALCIO**
 Tipologia Open Day: Maschile
 Date di svolgimento: 17 luglio 2024
 Orario: 17.30 / 20.00
 Presso il Campo Sportivo: Comunale – Ospedaletti (IM)

Organizzato da: **ASD ONEGLIA CALCIO**
 Tipologia Open Day: Maschile Leva 2011
 Date di svolgimento: 16 luglio 2024
 Orario: 18.00 / 19.30
 Presso il Campo Sportivo: Sacra Famiglia – Imperia

Organizzato da: **ASD ONEGLIA CALCIO**
 Tipologia Open Day: Maschile Leva 2008
 Date di svolgimento: 23 luglio 2024
 Orario: 18.00 / 19.30
 Presso il Campo Sportivo: Sacra Famiglia – Imperia

Organizzato da: **ASD RIVASAMBA HCA**
 Tipologia Open Day: Maschile Leva 2008
 Date di svolgimento: 19 luglio 2024
 Orario: 19.00 / 20.30
 Presso il Campo Sportivo: Andersen – Sestri Levante (GE)

CAMP ESTIVI/CENTRI ESTIVI

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Camp Estivi/Centri Estivi" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva:

Organizzato da: **ASD MARASSI 1965**
 Tipologia Camp: ludico sportivo
 Date di svolgimento: dal 19/08 al 07/09/2024
 Orario: Ventasso (RE)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

MOTIVAZIONI

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, secondo collegio, composto dai Signori:

Dott. Eugenio MARCENARO (Presidente)

Avv. Alessio CHIARLA (Relatore)

Avv. Matteo SAVIO (in sostituzione dell'Avv. Barbara COSTANTINO)

all'udienza celebrata da remoto del 9 luglio 2024, nel procedimento disciplinare n. 651pfi23-24, avente ad oggetto:

“Partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore sig. Sibafo Audam David nelle fila delle squadre schierate dalla Virtus Sanremo Calcio 2011, a gare valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2023 - 2024”.

Ai deferiti sono contestate le seguenti violazioni:

- 1) il sig. Gian Luca Moroni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Sanremo Calcio 2011, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. David Audam Sibafo, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Virtus Sanremo Calcio 2011, alle gare ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023, Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15;
- 2) il sig. Andrea Guarducci, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. David Audam Sibafo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
- 3) il sig. Niccolò Lo Bello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023 valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15, sottoscritto in qualità di capitano della squadra le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. David Audam Sibafo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
- 4) il sig. David Audam Sibafo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Virtus Sanremo Calcio 2011, alle gare ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023, Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5) la società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gian Luca Moroni, Andrea Guarducci, Niccolò Lo Bello e David Audam Sibafò così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza in data odierna – tenuta da remoto ex art. 50 co. 8 C.G.S. in base al quale *“le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”* – presenziavano tutti i deferiti oltre al Rappresentante della Procura Federale.

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti a fascicolo i seguenti documenti:

- segnalazione di posizione irregolare del Comitato Regionale Liguria del 9.11.2023, con allegati referti arbitrali e distinte di gara relativi agli incontri ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023, Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Under 15;
- foglio censimento della società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011 per la stagione sportiva 2023 - 2024;
- posizione di tesseramento del calciatore sig. David Audam Sibafò;
- posizione di tesseramento del calciatore sig. Niccolò Lo Bello;
- certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore sig. David Audam Sibafò;
- certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore sig. Niccolò Lo Bello.

Con nota del 9 novembre 2023 il Comitato Regionale Liguria ha segnalato che il calciatore sig. David Audam Sibafò ha preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011, in posizione irregolare in quanto non tesserato, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15: ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Finale Ligure del 29.10.2023, Golfo Dianese 1923 – ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 del 21.10.2023 ed ASD Virtus Sanremo Calcio 2011 – Praese 1945 del 15.10.2023.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati.

In particolare, i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria appaiono assumere effettiva valenza dimostrativa.

In riferimento all'oggetto del deferimento avanzato dalla Procura Federale, la società Virtus Sanremo 2011 depositava articolata memoria difensiva con cui spiegava sostanzialmente di avere proceduto secondo le regole rimarcando l'assoluta buona fede in merito alla procedura di tesseramento del calciatore Sibafò.

Le motivazioni della società vertevano altresì sulla modifica normativa in riferimento alla procedura di tesseramento, intervenuta proprio a ridosso del tesseramento del calciatore Sibafò, ed in particolare alla circolare riepilogativa sul tesseramento dei minori di cui al “Prot. 9612/SS 23-24” inviata dal Segretario Generale presso la Figc in data 10.10.2023 alla Lnd, al Settore Giovanile Scolastico ed alla Figc – Ufficio Tesseramenti.

Detta circolare riprendeva la precedente comunicazione del 29 settembre 2023 - prot. 8639/SS 23 /24 con la quale si erano rese note le procedure di gestione del tesseramento di calciatori minorenni a seguito della abrogazione della Legge 12 del 20 gennaio 2016 (c.d. ius solis portivo) e la relativa applicazione del nuovo sistema normativo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2021.

Sulla scorta di quanto sopra, la società Virtus Sanremo 2011 lamentava la scarsa chiarezza della circolare e conseguentemente la estrema difficoltà nel recepire le nuove regole in vigore per i tesseramenti dei calciatori stranieri minorenni.

In conclusione la medesima società deduceva di avere operato nella trasparenza più assoluta e di non avere avuto volontà alcuna di bypassare o aggirare le regole al fine di trarre qualsivoglia vantaggio.

In sede di udienza tutti i deferiti ripercorrevano i passaggi della memoria difensiva rifacendosi alle considerazioni in essa riportate.

Alla luce di tutto quanto sopra, questo TFT ritiene che le violazioni siano comunque provate e siano ascrivibili a tutti i soggetti deferiti, in considerazione delle loro rispettive qualità.

Per quanto concerne la dosimetria delle sanzioni, la Procura Federale ha richiesto 5 mesi di inibizione per il sig. Gian Luca Moroni (presidente), 3 mesi di inibizione per il sig. Andrea Guarducci (dirigente accompagnatore), 5 giornate di squalifica per il calciatore David Audam Sibafo, 4 giornate di squalifica per il calciatore Niccolò Lobello (capitano della squadra), 3 punti di penalizzazione ed euro 400 di ammenda per la società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011.

Il Tribunale, sul punto, in parziale deroga alla ben nota e consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello (- Decisione/0067/CFA-2022-2023), ritenuta la evidente buona fede dei deferiti i quali comunque avrebbero dovuto interpellare gli Organi Federali competenti per meglio comprendere la nuova regolamentazione relativa ai tesseramenti dei calciatori stranieri minorenni, ritiene equo determinare le seguenti sanzioni: al Signor Gian Luca Moroni, mesi 3 di inibizione; al Signor Andrea Guarducci, mesi 2 di inibizione; al Signor David Audam Sibafo, 3 giornate di squalifica; al Signor Niccolò Lobello, 2 giornate di squalifica; alla società A.S.D. Virtus Sanremo Calcio 2011, € 300,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Gian Luca Moroni: mesi 3 di inibizione;
- ai Signor Andrea Guarducci, mesi 2 di inibizione;
- al Signor David Audam Sibafo, 3 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione 2024/2025;
- al Signor Niccolò Lo Bello, 2 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione 2024/2025;
- alla società Virtus Sanremo, € 300,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza

DISPOSITIVI

**IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C.,
composta dai signori Giudici
Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente),
Avv. Enrico Donati (Componente – relatore);
Avv. Cristina Anelli (Componente),**

nella riunione tenutasi, in video conferenza, in data 17 Luglio 2024, sentito il rappresentante della Procura Federale, dott.ssa Loredana Fardello, ha deliberato:

Prot. 31598/760pfi23-24 - Procedimento disciplinare n. 760 PFI 23-24: deferimento sia del sig. Fabio Cordiale, all'epoca dei fatti presidente della società U.S. Borgio Verezzi, sia della società medesima, avente ad oggetto: "per il sig. Fabio Cordiale, violazione dell'art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, senza addurre alcuna preventiva giustificazione o motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 1 e 22 marzo 2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dei fatti oggetto del procedimento; per la società U.S. Borgio Verezzi violazione, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 , comma 1, del CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Cordiale, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".

oooooooooooooooooooooooooooo

P.Q.M.

il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al sig. Fabio Cordiale: inibizione di mesi due a decorrere dalla scadenza della sanzione inflitta da Questo Tribunale con sentenza pubblicata con C.U. n. 96 del 20 giugno 2024;
- alla società U.S. Borgio Verezzi: ammenda di € 400,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

~~~~~  
**Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente)**

**Avv. Cristina ANELLI (Relatore)**

**Avv. Enrico DONATI (Componente)**

**all'udienza camerale del 17 luglio 2024 ha pronunciato la seguente**

**DECISIONE**

**in merito al deferimento (Prot. 30115/691 pfi 23-24/PM/ps) della società SSDRL ARGENTINA ARMA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, c. 2 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal giocatore sig. Tommaso Valenzise per violazione del disposto di cui agli artt. 4, c. 1 e 38 c. 1 CGS e art. 22, c. 1 CGS**

\*\*\*\*\*

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, letta la documentazione in atti, applica alla società SSDRL ARGENTINA ARMA la sanzione dell'ammenda pari ad €. 300,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

**La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)**

**Avv. Cristina Anelli(Componente)**

**Avv. Enrico Donati (Componente)**

**All'udienza del 17 luglio 2024ha pronunciato la seguente**

### **DECISIONE**

**in merito al reclamo presentato dalla società S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L. avverso il provvedimento pubblicato dal Giudice Sportivo con C.U. n.74 del 05 aprile 2024 relativamente alla gara SANREMESE – CAMPOMORONE del campionato Under 17 regionali C11 maschile – girone A del 03/04/2024**

\*\*\*\*\*

Il G.S. con il provvedimento epigrafato ha inflitto al sig. GRIGUOLO Lorenzo, calciatore tesserato della società reclamante, la sanzione della squalifica per dieci gare effettive in quanto “ *Rivolgeva un'espressione di discriminazione razziale ad un avversario di colore (art. 28 CGS)*”.

La società S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L., avverso la predetta sanzione, ha proposto tempestivo reclamo.

In particolare, la reclamante lamenta un'errata interpretazione dei fatti da parte del ddg il quale, a parere della società, avrebbe erroneamente attribuito al sig. GRIGUOLO Lorenzo la pronuncia della seguente frase: “*Cosa vuoi fare che sei un nero*” all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, precisamente individuato nel sig. Nyang Modou, n. 10 del Campomorone.

In realtà, sostiene la reclamante, il sig. GRIGUOLO era intervenuto per sedare un litigio sviluppatosi tra il sig. Nyang Modou del Campomorone ed il sig. Paolo Negro, calciatore tesserato per la Sanremese, a seguito di un calcio di punizione assegnato dal ddg per un fallo subito dal Modou.

In tale situazione si avvicinava il ddg che ammoniva i due giocatori che stavano litigando ed espelleva il sig. GRIGUOLO che, però, sostiene la reclamante, si stava allontanando al sopraggiungere dell'arbitro, dandogli le spalle.

Prosegue, quindi, la reclamante sostenendo che alla fine del pt il ddg avrebbe spiegato al sig. GRIGUOLO che aveva sentito alle proprie spalle la pronuncia della frase discriminatoria nel mentre raggiungeva i giocatori che stavano litigando e, pertanto, espelleva il giocatore a lui più vicino.

Quindi, secondo la ricostruzione della reclamante, il ddg non avrebbe visto chi effettivamente aveva pronunciato la frase oggetto della squalifica impugnata, limitandosi, come da ammissione dello stesso, ad espellere il giocatore a lui più vicino dopo aver sentito detta frase.

Tenuto conto della difesa della reclamante, questo Collegio ha ritenuto fondamentale, ai fini del decidere, contattare l'arbitro per chiedere delucidazioni su quanto realmente accaduto.

Non potendovi procedere all'udienza del 5 aprile 2024 per impedimento assoluto del direttore di gara, Questa Corte sospendeva il provvedimento impugnato, rinviando la trattazione della causa.

All'udienza in data odierna, dopo aver avuto notizia della disponibilità del direttore di gara ad essere sentito, la Corte lo escuteva da remoto; in tale circostanza, l'arbitro confermava il contenuto del proprio referto e precisava che, in effetti, il Signor Griguolo era intervenuto nell'ambito di un battibecco tra un proprio compagno di squadra ed il Signor Nyang. Nell'occorso, il Griguolo rivolgeva al giocatore avversario la frase in contestazione e veniva, conseguentemente, espulso.

Il direttore di gara ha dichiarato di non aver alcun dubbio circa l'identificazione del soggetto dal quale era provenuta l'espressione discriminatoria in commento, ed ha precisato di aver anche conferito con il medesimo successivamente all'adozione del provvedimento disciplinare.

Non possono, dunque, residuare margini di dubbio in merito alla responsabilità per il fatto in addebito e, di conseguenza, appare congrua la squalifica comminata dal Primo Giudice, quantificata nel minimo edittale per questo genere di violazioni.

Non si rinvencono negli atti di causa motivi e/o ragioni alla stregua dei quali poter concedere taluna delle circostanze attenuanti previste dal C.G.S..

#### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, respinge il reclamo proposto dalla società SSD SANREMESE CALCIO, confermando integralmente il provvedimento impugnato.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

## **ALLEGATI**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 25 L.N.D. – CU dal n. 21/AA al n. 28/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 26 L.N.D. – CU n. 29/AA FIGC – Errata Corrige al CU N. 26/AA del 12 luglio 2024;**
- **Comunicato Ufficiale n. 27 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **Comunicato Ufficiale n. 28 L.N.D. – CU dal n. 30/AA al n. 32/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;**
- **Comunicato Ufficiale n. 29 L.N.D. – CU n. 8/A FIGC – Modifiche Principi Informatori Statuti e Regolamenti delle Leghe;**
- **Comunicato Ufficiale n. 30 L.N.D. – CU n. 9/A FIGC – Modifiche Principi Informatori Regolamenti dell'AIA**
- **Comunicato Ufficiale n. 31 L.N.D. – CU n. 10/A FIGC – Testi Regolamento elezione Delegati Calciatori e Calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee FIGC e Regolamento per elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza dei calciatori e Calciatrici**
- **Comunicato Ufficiale n. 32 L.N.D. – CU n. 11/A FIGC – Regolamento elettorale per elezione Allenatrici e Allenatori delegati Assemblea federale in rappresentanza dei Tecnici e Regolamento elettorale elezione Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici;**
- **Comunicato Ufficiale n. 33 L.N.D. – CU n. 12/A FIGC – Norme procedurali Assemblee LND;**
- **Comunicato Ufficiale n. 34 L.N.D. – CU n. 13/A FIGC – Modifica art. 3 e art. 7 Regolamento Divisione Serie B Femminile, per le sole modalità di elezione del Delegato Assembleare;**
- **Comunicato Ufficiale n. 35 L.N.D. – CU n. 14/A FIGC – Modifica art. 16, comma 4, Statuto Lega Italiana Calcio Professionistico;**
- **Comunicato Ufficiale n. 36 L.N.D. – CU n. 15/A FIGC – Convocazione Assemblea Federale Elettiva con allegato Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva;**
- **Comunicato Ufficiale n. 37 L.N.D. – CU n. 16/A FIGC – Modifiche Regolamento LND;**
- **Comunicato Ufficiale n. 38 L.N.D. – CU n. 17/A FIGC – Ammissione Società ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER al Campionato Serie B Femminile 2024/2025;**

- Comunicato Ufficiale n. 39 L.N.D. – CU n. 18/A FIGC – Non ammissione Società ASD VIS MERAN WOMEN al Campionato Serie B Femminile 2024/2025;
- Comunicato Ufficiale n. 40 L.N.D. – CU n. 19/A FIGC – Mancata iscrizione Società POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE SRL al Campionato Serie B Femminile 2024/2025;
- Comunicato Ufficiale n. 41 L.N.D. – Accordo Collettivo Nazionale FIGC-LND-AIC (stagione sportiva 2024/2025);
- Comunicato Ufficiale n. 42 L.N.D. – Variazione nomine Delegazione Provinciale di Padova;
- Comunicato Ufficiale n. 43 L.N.D. – Protocollo d'intesa FIGC-LND-AIAC – Stagione Sportiva 2024/2025;
- Comunicato Ufficiale n. 44 L.N.D. – Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti – Stagione Sportiva 2024-2025;
- Comunicato Ufficiale n. 45 L.N.D. – CU n. 21/A FIGC – Nomina Chaperone Antidoping;
- Comunicato Ufficiale n. 46 L.N.D. – CU n. 22/A FIGC – Integrazione Organi Territoriali Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;
- Comunicato Ufficiale n. 47 L.N.D. – CU n. 23/A FIGC – Modifica artt. 32, 39, 99 e 99 quater NOIF;
- Comunicato Ufficiale n. 48 L.N.D. – CU n. 24/A FIGC – Deroga art. 32 bis NOIF;
- Comunicato Ufficiale n. 49 L.N.D. – CU n. 25/A FIGC – Iscrizioni e Tesseramenti DCPS 2024-2025;
- Comunicato Ufficiale n. 50 L.N.D. – CU n. 26/A FIGC – Modifica art. 39 Regolamento del Settore Tecnico;
- Comunicato Ufficiale n. 51 L.N.D. – CU n. 27/A FIGC – Revoca affiliazione Reggina 1914 S.r.l.;
- Comunicato Ufficiale n. 52 L.N.D. – CU n. 28/A FIGC – Svincolo d'autorità calciatrici POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE;
- Circolare n. 14 L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.

**Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 18/07/2024**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi